



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Facoltà di Giurisprudenza



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

CONVENZIONE

Il Dipartimento "Facoltà di Giurisprudenza" dell'Università degli Studi di Trento, p.iva 00340520220, in persona del Preside in carica, prof. Giuseppe Nesi,

E

Ordine degli Avvocati di Trento, con sede legale in Trento, Largo Pigarelli n.1, p.iva 020005510223, in persona del Presidente in carica avv. Andrea de Bertolini, autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione;

Ordine degli Avvocati di Rovereto, con sede legale in Rovereto, Corso Rosmini 65, in persona del Presidente in carica Avv. Mauro Bondi; autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione;

Ordine degli avvocati di Bolzano, con sede legale in Bolzano, Piazza Tribunale 1, in persona del Presidente in carica Avv. Elohim Rudolph Ramirez; autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione;

VISTI

- gli artt. 40 e 41 della legge 31.12.2012 n.247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ed in particolare il comma VI lettera d) che riconosce la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17.03.2016 n.70 (regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41 comma 13 della legge 31.12.2012 n.247) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto;
- la convenzione quadro stipulata il 24.02.2017 a mente dell'art. 40 legge 247/2012 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, Rovereto e Bolzano esclusivamente a favore degli studenti iscritti almeno all'ultimo anno dei corsi di laurea in giurisprudenza istituiti presso l'Università degli Studi di Trento.



Art. 2

Anticipazione del tirocinio

1. L'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:
 - a) iscritto almeno all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trento;
 - b) che abbia conseguito almeno 240 cfu;
 - c) che abbia ottenuto crediti nelle seguenti materie: diritto privato; diritto processuale civile; diritto penale; diritto processuale penale; diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto dell'Unione Europea.
 - d)

Art. 3

Elenco degli studi legali

1. Gli Ordini predispongono e aggiornano l'elenco degli studi legali al cui interno sono presenti avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere tirocinanti.
2. L'elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, il quale provvede a far inserire le offerte relative alle posizioni di tirocinio riservate agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di pratica nell'apposita sezione predisposta dall'ufficio Job Guidance.
3. Resta ferma la possibilità per lo studente/la studentessa di poter individuare autonomamente altro avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Trento, *ROVERETO, e BOLZANO.*

Art. 4

Domanda di anticipazione del tirocinio

1. Gli studenti interessati in possesso dei requisiti di cui all'art.2 presentano domanda di tirocinio seguendo le procedure per l'attivazione del tirocinio predisposte dall'Università di Trento.
2. Terminata la procedura di attivazione del tirocinio si potrà quindi presentare all'Ordine domanda di iscrizione al registro dei praticanti redatta ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge 247/2012 corredata:
 - a) da autocertificazione predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 in cui si è dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente convenzione e di cui all'art. 17 comma 1 lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge professionale;
 - b) dalla indicazione del nominativo del professionista presso il quale intende svolgere il tirocinio;
 - c) dall'indicazione del tutor universitario supervisore del tirocinio;
 - d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività da svolgere nel semestre, condiviso e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine (o da



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

un suo Delegato) e dal professionista presso il quale si svolgere il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside della Facoltà (o da un suo Delegato).

3. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 7, della legge.

Art. 5

Progetto Formativo

1. Al fine di contribuire ad un'adeguata formazione del tirocinante, pur nel rispetto delle esigenze di frequenza che contrassegnano il particolare momento del corso di studi, il progetto formativo realizzato congiuntamente dall'Università degli Studi di Giurisprudenza di Trento e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, Rovereto e Bolzano dovrà contemplare la partecipazione dei tirocinanti - ammessi al semestre anticipato - a laboratori da svolgersi nel corso del semestre. I laboratori potranno avere ad oggetto il diritto e la procedura civile (max 20 ore), il diritto e la procedura penale (max 20 ore), il diritto amministrativo (max 16 ore) e la deontologia professionale (4 ore).
2. Gli stessi saranno tenuti da professori universitari e/o ricercatori individuati dal Dipartimento di Giurisprudenza e da avvocati individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, Rovereto e Bolzano con il coordinamento del tutor il quale dovrà vigilare sulla effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi
3. Ciascuno dei laboratori didattici avrà come obiettivo quello di proporre ai tirocinanti la rappresentazione di un processo civile, amministrativo e penale anche attraverso l'indicazione degli atti e degli adempimenti da svolgere.

Art. 6

Svolgimento del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantita la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore la settimana. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario il numero dell'udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre è ridotto da 20 a 12 sempre secondo i criteri previsti dal regolamento per la pratica dell'Ordine degli Avvocati di Trento, Rovereto e Bolzano.
2. Lo svolgimento del semestre anticipato di tirocinio non esime il praticante dall'obbligo di svolgimento della Scuola Forense ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.
3. L'avvocato presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio medesimo, evitando di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento



nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

4. D'intesa con l'avvocato e il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.

5. Al termine del semestre anticipato lo studente tirocinante ^{dovrà} redigere una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico. Il riconoscimento del semestre di tirocinio anticipato è deliberato previo colloquio tra lo studente e la commissione pratica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il rilascio del certificato di compiuta pratica necessario per la partecipazione all'esame di Stato presuppone che il tirocinante di cui alla presente convenzione abbia svolto, successivamente al semestre anticipato, 12 mesi di pratica presso lo studio legale di un avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati.
2. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
3. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche qualora il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda entro 60 giorni a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
4. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e le norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge professionale ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
5. Il tirocinante universitario che avrà conseguito con esito positivo il semestre, per il conseguimento del certificato di compiuta pratica dovrà svolgere gli ulteriori 12 mesi presso un avvocato non potendo ricorrere all'anno di pratica riconosciuto all'esito della frequentazione delle SSPL o di tirocinio di 18 mesi presso gli uffici giudiziari.
6. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge forense del regolamento per lo svolgimento della pratica.
7. Le Parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengono modificazioni legislative e o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ LEGALISTICHE



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

8. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito all'accordo scritto tra le Parti per eguale periodo previa delibera degli organi competenti.

Trento lì 14 marzo 20178

Il Preside - Prof. Giuseppe Nesi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento - avv. Andrea De Bertolini

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto - avv. Mauro Bondi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano - avv. Elohim Rudolph Ramirez